



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2010_2011

Indice

1. DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI
PRIMA RATA
SECONDA RATA
2. ESONERI ED AGEVOLAZIONI
Chi può accedere agli esoneri?
Esoneri totali
 - a) Beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio
 - b) Idonei non beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio
 - c) Studenti in situazioni di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento
 - d) Studenti residenti nei Comuni della Regione Abruzzo interessati dal sisma
 - e) Immatricolati con voto di maturità 100/100 e 60/60Agevolazioni per gli studenti - Esoneri parziali
 - (a) Studenti che si immatricolano per l'a.a. 2010_2011 all'Università degli Studi del Molise
 - (b) Studenti che si iscrivono per l'a.a. 2010_2011 ad anni successivi al primo
3. COSA SI DEVE FARE PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.3?
Modalità di accesso al beneficio
Requisiti di reddito
Limiti di reddito e patrimonio
 - (a) Tabella 1
 - (b) Tabella 2Fascia di appartenenza
 - (a) Tabella 3
 - (b) Tabella 4Composizione nucleo familiare convenzionale
Requisiti di merito
4. RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA
5. INTERRUZIONE DEGLI STUDI
6. RICOGNIZIONE DEGLI STUDI
7. SOSPENSIONE DEGLI STUDI
8. RINUNCIA AGLI STUDI
9. TRASFERIMENTI
10. STUDENTI IN REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE
11. STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
12. STUDENTI STRANIERI
13. CONTROLLI E SANZIONI
14. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS.VO 196/2003

1. DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Nell'ambito del sistema di tassazione introdotto dalla Legge 537/93 (art.5), "...gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari attraverso il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, oltre che mediante il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e dell'imposta di bollo".

In attuazione dei principi dettati dalla normativa vigente in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", l'Università degli Studi del Molise commisura, per ciascuno studente, l'ammontare complessivo delle tasse e dei contributi dovuti alle effettive condizioni economiche, reddituali, patrimoniali e di merito dello studente, graduando gli importi secondo tre fasce di contribuzione, commisurate all'ammontare dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cfr. **tabella 4**, paragrafo 3.4.).

L'importo totale annuo delle tasse e dei contributi universitari dovuti è ripartito in due rate:

1.1 PRIMA RATA

L'IMPORTO DELLA PRIMA RATA È UGUALE PER TUTTI GLI STUDENTI, SIA IMMATRICOLATI, SIA ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI E NON È SOGGETTA AD ALCUN ABBATTIMENTO, ECCEZION FATTA PER GLI STUDENTI CHE BENEFICERANNO DELL'ESONERO TOTALE.

€ 186,92 (Tassa minima di iscrizione - D.M. del 28 febbraio 2010)
€ 70,00 (tassa regionale)
€ 14,62 (marca da bollo)

1.1.a) Gli studenti che intendono immatricolarsi ad uno dei corsi di studio attivati per l'anno accademico 2010_2011, dovranno effettuare entro il **1° ottobre 2010**:

- 1) un versamento di € 186,92 sul c.c.p. 11267861 intestato all'Università degli Studi del Molise - con causale "Prima rata delle tasse e dei contributi universitarie per l'a.a. 2010_2011";
- 2) un versamento di € 70,00 sul conto corrente postale n. 67971630 intestato Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice 00425".

Ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione le ricevute attestanti l'avvenuto versamento dei predetti importi dovranno essere consegnate, entro il 1° ottobre 2010, agli sportelli delle Segreterie Studenti, insieme alla documentazione indicata nel Manifesto Generale degli Studi – Guida Amministrativa dell'a.a. 2010/2011.

1.1.b) Per gli studenti che intendono iscriversi ad un anno successivo al primo, tramite l'accesso al Portale dello Studente, sarà possibile procedere alla stampa delle tasse da pagare a titolo di "**prima rata di iscrizione**" per un totale di € 271,54 (tassa regionale + bollo virtuale + prima rata tasse e contributi a.a. 10_11), presso una delle filiali della **Banca dell'Adriatico** entro il **1° ottobre 2010**

Attenzione!

Tutti gli studenti che si iscrivono ad un anno successivo al primo devono comunque provvedere al pagamento della **prima rata di iscrizione** entro la data di scadenza prevista, a prescindere dall'eventuale beneficio dell'esonero totale o parziale dalle tasse ottenuto per l'a.a. 2009/2010 (fatta eccezione per i casi indicati al successivo punto 2.2. lett. c).

Il pagamento oltre la data di scadenza prevista per l'anno accademico 2010/2011 comporterà, tra l'altro, l'obbligo di versare il contributo di mora così come stabilito dagli Organi accademici, pari ad € 110,00. Tale mora sarà addebitata automaticamente sull'importo della seconda rata.

Gli studenti che nell'a.a. 2010_2011 si iscrivono al terzo anno del corso di laurea in **Scienze della Formazione Primaria** scegliendo di frequentare, contemporaneamente, il percorso aggiuntivo per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, dovranno recarsi presso gli sportelli delle Segreterie Studenti e presentare apposita domanda di iscrizione, che comporterà il pagamento di una integrazione alla prima rata di € **331,00**, da effettuare sul *c.c.p.* **11267861** intestato all'Università degli Studi del Molise - con causale "Iscrizione Sostegno Formazione Primaria".

Gli studenti che intendono iscriversi ad uno o più **CORSI SINGOLI** attivati presso l'Università degli Studi del Molise dovranno procedere con le medesime modalità previste per l'immatricolazione.

Una volta stampata e resa in carta legale (marca da bollo da € 14,62) la domanda di iscrizione, gli interessati dovranno recarsi presso gli sportelli delle Segreterie Studenti e comunicare: la denominazione degli insegnamenti prescelti, il numero di cfu corrispondente, il relativo Settore Scientifico Disciplinare. Dal numero dei crediti formativi universitari, si procederà al calcolo dell'ammontare delle tasse di iscrizione dovuto (1 cfu = € **27,00**) che dovrà essere versato sul *c.c.p.* **11267861** intestato all'Università degli Studi del Molise - con causale "Prima rata Corsi singoli per l'a.a. 2010_2011".

La ricevuta attestante l'avvenuto versamento, unitamente a quella attestante il versamento di € **70,00** sul conto corrente postale n. **67971630** intestato Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**", dovranno essere consegnate presso gli Sportelli della Segreteria Studenti per il perfezionamento dell'iscrizione.

1.2 SECONDA RATA

La seconda rata, che corrisponde all'ammontare dei contributi universitari quantificati dagli Organi Accademici dell'Università degli Studi del Molise, è soggetta ad abbattimento sulla base del possesso dei requisiti di reddito, di patrimonio e di merito dichiarati dagli studenti. **La seconda rata** deve essere versata entro il **30 giugno 2011**, pena il pagamento del contributo di mora pari ad € **110,00**.

Nella **Tabella A** allegata al presente Regolamento viene indicato l'importo massimo dei contributi universitari, come determinato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise, rispettivamente nella seduta del 20 maggio 2010 e del 24 giugno 2010.

La misura delle tasse universitarie è articolata in base all'appartenenza dei Corsi di Studio alle singole Facoltà e di queste ai seguenti Gruppi: Facoltà Economico - Giuridiche, Facoltà Tecnico - Scientifiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Attenzione

A partire dall'a.a. 2010/2011, così come disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2009, la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di seconda rata decorre dal **primo anno fuori corso**, secondo il seguente schema: dal 1° fuori corso € **120,00**; dal 2° fuori corso € **140,00**; dal 3° fuori corso in poi € **200,00**.

2. ESONERI ED AGEVOLAZIONI

2.1. Chi può accedere agli esoneri

Possono accedere agli esoneri tutti gli studenti regolarmente iscritti, per l'a.a. 2010_2011, ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea specialistica e/o magistrale, ai corsi di specializzazione ed ai corsi del vecchio ordinamento attivati presso le Facoltà dell'Università degli Studi del Molise, **eccezion fatta per le ipotesi di esclusione di cui al punto successivo.**

I benefici sono concessi **fino al termine della durata legale o normale del Corso di Studio.**

Lo **studente lavoratore** può accedere al beneficio dell'esonero per un numero di anni accademici pari al doppio della durata legale del Corso di Studio intrapreso, determinato partendo dall'anno di prima immatricolazione, secondo le modalità ed i termini indicati dal presente Regolamento.

Attenzione: IMPORTANTE

L'anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal **1° anno di immatricolazione** in qualunque Università italiana (**anno di ingresso nel sistema universitario**): l'eventuale passaggio di Corso di Studio **ovvero** l'opzione al nuovo ordinamento **o** il trasferimento **non azzerano** l'anzianità di iscrizione.

Sono **esclusi** dal beneficio degli esoneri e pagano l'importo massimo della seconda rata coloro che:

1. non avranno dichiarato, secondo le modalità ed i termini disciplinati dal presente Regolamento, il dato ISEE;
2. non posseggono i **requisiti di reddito, di patrimonio e di merito** richiesti dal presente Regolamento;
3. si iscrivono ad un corso di laurea di primo livello e sono già in possesso di un diploma universitario;
4. si iscrivono ad un corso di laurea di primo livello e sono già in possesso di una laurea di pari livello e della stessa durata;
5. si iscrivono ad un corso di laurea di primo livello ovvero ad un corso di laurea specialistica e/o magistrale e sono già in possesso di una laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04;
6. si iscrivono ad un corso di laurea specialistica e/o magistrale e sono già in possesso di una laurea specialistica e/o magistrale;
7. si iscrivono alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
8. si iscrivono alle Attività didattiche integrative per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno di alunni in situazioni di handicap attivate presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (percorso post-lauream)

Non pagheranno alcuna rata coloro che pur compresi tra gli esclusi innanzi evidenziati, risultano beneficiari o idonei di Borsa di Studio: questi sono tenuti esclusivamente al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 14,62 e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario pari ad € 70,00.

Non sono esclusi dal beneficio degli esoneri **coloro** che in possesso di una laurea di durata triennale o quadriennale, **intendono conseguire** una laurea di pari livello ma con una durata del Corso legale di studio **superiore** a quella prevista per conseguire il primo titolo.

2.2 Esoneri totali

(a) Beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2010_2011 gli studenti **beneficiari delle borse di studio** concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), ai sensi dell'art.8, comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

(b) Idonei non beneficiari borse di studio erogate dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2010_2011 gli studenti risultati **idonei** al conseguimento delle borse di studio concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) e che, per scarsità di risorse, **non possono beneficiare** di tali provvidenze, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

Attenzione

Per gli studenti di cui ai punti (a) e (b) il **rimborso** della tassa versata (e non dovuta) a titolo di **iscrizione** per l'a.a. 2010_2011 **sarà disposto solo** all'atto della comunicazione ufficiale dell'approvazione delle graduatorie definitive da parte dell'ente per il Diritto allo Studi Universitario (ESU) e della **contestuale adozione** dei provvedimenti di **revoca** nei confronti dei non aventi diritto.

(C) Studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2010_2011 gli studenti **portatori di handicap** con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (compresi coloro che rientrano nella TAB. A cat. 1-2-3-4 del D.P.R. n. 864/1981).

Per tale categoria di beneficiari, l'iscrizione agli anni successivi, per la quale ugualmente beneficiranno dell'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, dovrà comportare il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da effettuare con le medesime modalità previste per le iscrizioni agli anni successivi, tramite accesso alla propria pagina web presente all'interno del PORTALE DELLO STUDENTE.

Sono parimenti esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. **2010_2011**, eccetto il versamento dell'Imposta di Bollo e della Tassa Regionale, gli **studenti portatori di handicap** con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (compresi coloro che rientrano nella TAB. A cat. 1-2-3-4 del D.P.R. n. 864/1981) che già in possesso di titoli accademici intendono conseguirne ulteriori.

(d) Studenti residenti nei Comuni della Regione Abruzzo interessati dal sisma

A seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2010_2011, ma sono comunque tenuti al versamento dell'Imposta di Bollo e della Tassa Regionale, gli studenti residenti nei comuni interessati dal sisma come da decisione del Commissario Straordinario del Terremoto solo fino al 1° anno fuori corso.

Gli studenti appartenenti a tale categoria saranno ammessi al beneficio dell'esonero nel rispetto dei principi di esclusione e nei limiti temporali indicati al punto 2.1.

(e) Immatricolati con voto di maturità 100/100 e 60/60

Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per l'a.a. 2010_2011 gli studenti che, all'atto dell'immatricolazione ad un corso di laurea di primo livello, dichiarano una votazione di diploma di maturità pari a 60/60 o a 100/100.

Condizione per il mantenimento del beneficio è il conseguimento di almeno 25 crediti formativi universitari entro il termine del 10 agosto 2011.

(e1) Possono accedere al beneficio gli studenti immatricolati per l'a.a. 2010_2011 ad altro Ateneo e che, per il medesimo anno accademico, presentano istanza di trasferimento presso l'Università degli Studi del Molise, con iscrizione al primo anno di corso;

(e2) Possono accedere al beneficio gli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano nell'a.a. 2010_2011 all'Università degli Studi del Molise **anche** con abbreviazione di corso (*e quindi anche se iscritti ad anno di corso successivo al primo*) a

seguito del riconoscimento della carriera pregressa. In tale ultimo caso, ai fini della verifica del possesso del requisito di merito richiesto per la conferma del beneficio **non si terrà conto** dei crediti formativi acquisiti a seguito di convalida della carriera pregressa;

(e3) Possono accedere al beneficio gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2010_2011 in forza di rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari. In tale ultimo caso, ai fini della verifica del possesso del requisito di merito richiesto per la conferma del beneficio, **si terrà conto** dei crediti formativi acquisiti a seguito di convalida della carriera professionale e formativa pregressa;

(e4) Lo studente beneficiario di tale esonero che presenterà, nel corso dell'a.a. 2010_2011, rinuncia irrevocabile agli studi **sarà comunque tenuto al pagamento della 1^ rata di iscrizione per il medesimo anno accademico se la domanda di rinuncia al proseguimento degli studi verrà presentata entro il 15 maggio 2011 e anche al versamento della 2^ rata, senza il pagamento del diritto di mora, se la rinuncia al proseguimento degli studi verrà presentata dopo tale data;**

Attenzione

Gli studenti di cui ai punti (c), (d) ed (e) sono esonerati, all'atto dell'immatricolazione, unicamente dal pagamento della tassa di iscrizione, ma sono comunque tenuti al versamento **dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

Per motivi organizzativi, per gli studenti di cui al punto (e) eventuali **rimborsi di somme pagate e non dovute** saranno disposti solo previa verifica dei requisiti di merito richiesti.

2.3. Agevolazioni per gli studenti - Esoneri parziali (cfr Tabella B)

Nel rispetto dei limiti temporali e dei principi di esclusione di cui al punto 2.1, sono concessi i seguenti esoneri parziali:

(a) Studenti che si immatricolano per l'a.a. 2010_2011

Gli studenti che si immatricolano e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso dei requisiti di reddito e di patrimonio richiesti, possono ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, articolate in tre fasce ISEE (**cfr. Tabella B**) e distinte a seconda del tipo di facoltà cui sono iscritti.

(b) Studenti che si iscrivono per l'a.a. 2010_2011 ad anni successivi al primo

(b1) Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso di **requisiti di reddito e di patrimonio** tali da rientrare in una delle prime due fasce di ISEE possono ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, a condizione che rispettino uno dei seguenti **requisiti di merito (cfr Tabella B)**:

1. abbiano acquisito alla data del **10 agosto 2010 almeno 15** crediti formativi o due annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente, (*in appelli d'esame dell'a.a. 2009/2010*) **ovvero**
2. abbiano acquisito alla data del **10 agosto 2010 almeno 30** crediti formativi o 4 annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente, **ovvero**

3. abbiano acquisito alla data del **10 agosto 2010** tutti i crediti o tutte le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) degli anni accademici precedenti (*di corso precedenti l'ultimo di iscrizione*) con una media aritmetica pari a 27/30 arrotondata per eccesso.
- (b2) Gli studenti con un ISEE che li colloca nella **terza fascia indicata nella successiva Tabella n.4**, possono ottenere un esonero parziale all'atto della determinazione dell'ammontare dovuto a titolo di seconda rata, a condizione che alla data del **10 agosto 2010** abbiano **acquisito** tutti i crediti o tutte le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) previste negli anni accademici precedenti (*di corso precedenti l'ultimo di iscrizione*) con una media aritmetica/ponderata pari a **30/30** arrotondata per eccesso.

Attenzione

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di merito previsti, si fa riferimento esclusivamente agli esami sostenuti (e, quindi, ai relativi crediti acquisiti) in appelli riferiti all'a.a. 2009/2010 e si tiene conto soltanto degli esami che, secondo il Piano di Studio dello studente, sono previsti all'anno di corso al quale lo studente ha preso iscrizione nell'a.a. 2009/2010: pertanto, sono esclusi dal conteggio tanto gli esami sostenuti nella sessione straordinaria dell'a.a. 2008/2009, quanto gli esami sostenuti nell'a.a. 2009/2010 ma relativi ad insegnamenti ai quali lo studente ha preso iscrizione in anni accademici precedenti (ad esempio, se lo studente, per l'a.a. 2010/2011, ha preso iscrizione al 3° anno, vengono presi in considerazione i soli crediti relativi ad esami sostenuti, in appelli dell'a.a. 2009/2010, da gennaio 2010 al 10 agosto 2010 e vengono considerati soltanto gli esami previsti al 2° anno di corso).

- (b3) Indipendentemente dalla condizione di reddito e di patrimonio del nucleo familiare di origine, è disposto il **rimborso dei soli contributi versati nell'ultimo anno di iscrizione** agli studenti che conseguono la laurea entro la durata normale del proprio Corso di studi, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze, determinato partendo **dall'anno di prima immatricolazione**.
- (b4) Gli studenti che intendono laurearsi entro la sessione **straordinaria dell'a.a. 2009_2010** non sono tenuti al pagamento dell'iscrizione all'a.a. 2010_2011. Qualora lo studente non consegua il titolo entro la sessione straordinaria è **tenuto** all'iscrizione al nuovo anno accademico a cui si aggiunge il **contributo di mora** così come stabilito dagli organi accademici.

Attenzione

Allo studente che non abbia la certezza di laurearsi nella sessione straordinaria, **si consiglia**, pertanto, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio secondo le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento, affinché la determinazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di tasse e contributi **avvenga** sulla base delle effettive condizioni di reddito e di patrimonio.

Gli studenti che hanno provveduto, invece, all'iscrizione per l'a.a. 2010_2011 e **conseguono** il titolo finale nella **sessione straordinaria** dell'anno accademico precedente, **sono esonerati** dal pagamento della seconda rata, ma **non hanno diritto** al rimborso della prima rata versata a titolo di iscrizione per l'a.a. 2010_2011 - art. 27 del Regolamento studenti approvato con R.D. n. 1269/1938.

- (b5) Gli studenti che devono prendere iscrizione all' anno accademico 2010_2011 (ed eventualmente agli anni accademici successivi) **esclusivamente** per la discussione dell'esame finale di laurea, **avendo ultimato** tutti gli esami di profitto entro la sessione straordinaria dell'anno accademico

precedente, sono esonerati dalla contribuzione studentesca, nel senso che saranno tenuti a versare unicamente la prima rata, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, oltre al contributo di mora, se dovuto.

- (b6) E' concesso, inoltre, l'**esonero totale** dal pagamento della tassa di iscrizione ed un **esonero pari alla metà** dei contributi universitari agli studenti **beneficiari** di borsa di studio concessa dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) o **idonei** al suo conseguimento per un **ulteriore semestre** rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica (art. 8, comma 3, D.P.C.M. 9 aprile 2001).

3. COSA SI DEVE FARE PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.3

Si riportano di seguito le informazioni necessarie ad ottenere che la determinazione dell'ammontare della seconda rata avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare.

3.1. Modalità di accesso agli esoneri parziali

Fermo restando i requisiti di ammissione al beneficio ed i casi di esclusione disciplinati dal presente Regolamento Tasse e Contributi, per far sì che l'importo della seconda rata venga calcolato in relazione alla propria condizione **reddituale e patrimoniale**, nonché ai propri risultati di carriera (**merito**), lo studente deve, all'atto della presentazione della domanda di immatricolazione o comunque, anche per gli iscritti ad anni successivi, **entro e non oltre il 31 gennaio 2011**, autocertificare, "on line", il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), accedendo al Portale dello Studente presente sul sito www.unimol.it e seguendo le apposite istruzioni.

Lo studente potrà effettuare il calcolo dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), disponendo dei dati economici riferiti all'anno 2009(Mod. 730 - Mod. Unico,ecc.) **o utilizzando il supporto informatico reperibile sul sito www.unimol.it> Portale dello Studente> Informazioni Tasse e Contributi per l'a.a. 2010/2011> Modulo per la determinazione dell'ISEE (formato .xls) oppure rivolgendosi ad un CAAF.**

In ogni caso, lo studente potrà richiedere la consulenza del Settore Diritto allo Studio/Tasse e Contributi dell'Ateneo.

Entro il termine di scadenza fissato al **31 gennaio 2011**, lo studente **dovrà consegnare** presso il Settore Diritto allo Studio/Tasse e Contributi dell'Ateneo la documentazione cartacea attestante il **dato ISEE** precedentemente dichiarato (**modello generato dalla procedura informatizzata UNIMOL o modello generato dalla procedura utilizzata dal CAAF**) quale condizione ultima per l'eventuale ammissione al beneficio dell'esonero parziale: **la mancata consegna della documentazione cartacea, nonostante l'autocertificazione " on line" del proprio ISEE, comporta l'esclusione dal beneficio dell'esonero parziale.**

Ai sensi della normativa vigente in materia, tale documentazione dovrà essere accompagnata da Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato n.1**) In caso di dichiarazione mendace, lo studente, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici ottenuti e perderà il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studio. Come previsto dall'art. 23 della Legge n. 390/1991, è soggetto inoltre ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella per la quale ha ottenuto l'esonero, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste. A fronte di dichiarazioni non veritiere l'Università degli Studi del Molise provvederà a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

Attenzione

Gli studenti, dopo avere provveduto ad effettuare il calcolo del proprio ISEE utilizzando sia il supporto informatico reperibile sul sito www.unimol.it, sia rivolgendosi ad un CAAF, dovranno:

*a) inoltrare il **dato on line**, accedendo al **Portale dello Studente** presente sul sito www.unimol.it e seguendo le apposite istruzioni;*

*b) **provvedere alla consegna** della documentazione cartacea attestante tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione dell'ISEE. Detta autocertificazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata entro e non oltre il **31 gennaio 2011**, presso il **Settore Diritto Allo Studio/Tasse e Contributi dell'Ateneo**.*

3.2. Requisiti di reddito

Per poter accedere al beneficio dell'esonero parziale è necessario rispettare i limiti di **reddito e di patrimonio** indicati nel successivo paragrafo 3.3.

3.3. Limiti di reddito e patrimonio

Il D. M. del 28 FEBBRAIO 2010 ha aggiornato i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente per l'a. a. 2010_2011.

Per poter accedere agli esoneri parziali, lo studente deve rientrare nei limiti massimi di reddito e di patrimonio indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1

Il reddito **complessivo + il 20%** del patrimonio non deve superare i limiti sotto indicati con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
1	€ 19.287,04
2	€ 30.280,65
3	€ 39.345,56
4	€ 47.446,11
5	€ 54.968,06
6	€ 61.718,52
7	€ 68.468,99
8	€ 75.219,45
9	€ 81.969,92
10	€ 88.720,38

Tabella 2

Il patrimonio dichiarato non deve superare i limiti sotto indicati in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
1	€ 32.546,88
2	€ 51.098,60
3	€ 66.395,63
4	€ 80.065,32
5	€ 92.758,60
6	€ 104.150,01
7	€ 115.541,42
8	€ 126.932,83
9	€ 138.324,24
10	€ 149.715,64

3.4. Fascia di appartenenza

L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene definito come la somma dei redditi prodotti nell'ambito del nucleo familiare convenzionale a cui va aggiunto il 20% del valore del patrimonio dello stesso nucleo familiare, *diviso il coefficiente del nucleo familiare* identificato nella tabella seguente:

Tabella 3

COMPOSIZIONE NUCLEO	COEFFICIENTE
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,2
7	3,55
8	3,90
9	4,25
10	4,6

Il risultato di questa operazione determina l'ISEE *che deve rientrare nelle prime due fasce di appartenenza della Tabella 4 per poter ottenere l'esonero dalle tasse e dai contributi universitari:*

Tabella 4

Fascia di appartenenza	INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE *
1^ fascia	Da € 0 a € 14.465,28
2^ fascia	Oltre € 14.465,28 e fino ad € 19.287,04
3^ fascia	Oltre € 19.287,04

* Si veda, al riguardo, il D.M. del 28 febbraio 2010 con il quale sono stati definiti, per l'a.a. 2010_2011 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell' Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

3.5. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Ai fini dell'attribuzione degli esoneri, il nucleo familiare si intende costituito:

- √ dallo studente;
- √ da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di esonero;
- √ dai genitori dello studente e dagli altri figli a loro carico, anche se con residenza diversa da quella dello studente. Nel caso di separazione legale o divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente;
- √ da eventuali altri soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di esonero.

√

Il nucleo familiare convenzionale può essere incrementato di una unità:

- √ in caso di presenza di un solo genitore (separato, divorziato, deceduto, ragazza madre, ragazzo padre o qualora si trovi in una suddetta condizione lo stesso studente dichiarante);
- √ in caso di studente indipendente orfano di genitori che non abbia un reddito minimo di € 6.500,00;
- √ nel caso in cui è presente una persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta pari al 100%;
- √ nel caso in cui è presente un altro studente iscritto all'Università che non percepisca reddito e non abbia superato i 26 anni alla data di presentazione della domanda di esonero;
- √ nel caso in cui lo studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta inferiore al 66% e pari o superiore al 50%.
- √ **Qualora lo studente risulti come unico componente del nucleo familiare viene definito Studente indipendente, purché sussistano le seguenti due condizioni:**
 1. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 2. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Attenzione

In mancanza delle due condizioni si fa riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare d'origine dello studente.

*La definizione di **studente indipendente** spetta anche agli appartenenti alle Forze armate o alle forze dell'ordine che, pur avendo la residenza nel nucleo familiare di origine, sono di fatto domiciliati nelle rispettive Caserme. In tal caso si fa riferimento esclusivamente al reddito ed al patrimonio personale e dell'eventuale nuovo nucleo familiare costituito.*

Qualora lo studente sia orfano di genitori e non abbia un reddito minimo di € 6.500,00 viene comunque considerato al pari di uno studente indipendente.

3.6. Requisiti di merito

- a) aver acquisito, se trattasi di studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il termine del **10 agosto 2010**, almeno **15** crediti formativi universitari o due annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) nell'anno accademico precedente (*** vedi di seguito nota "Attenzione" lettera b**):
 - (a1) per gli studenti iscritti al corso di laurea in **Scienze della Formazione Primaria** sono

considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, i crediti formativi acquisiti;

- (a2) per gli studenti che per l'a.a. 2010-2011 si trasferiscono nell'Università Degli Studi del Molise, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, **sono considerati tutti** i crediti relativi agli esami **sostenuti** nell'anno **accademico precedente** nell'Ateneo di **provenienza e convalidati**;
- (a3) per gli studenti che nell'anno accademico 2010_2011 effettuano un passaggio di corso **sono considerati**, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, **tutti** i crediti relativi agli esami sostenuti nell'anno accademico precedente, entro il **10 agosto 2010**, e convalidati .

Per gli studenti di cui ai precedenti punti (a2) e (a3) ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito **non si terrà conto dei crediti eventualmente convalidati, a seguito di ricostruzione di carriera, relativi ad esami appartenenti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione;**

- (a4) per gli studenti lavoratori iscritti fuori corso sono considerati, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, i crediti o le annualità (se iscritti ad un Corso di studio disciplinato dall'ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04) acquisiti nell' ultimo anno accademico, riferito alla durata legale del Corso di Studi intrapreso;
- (a5) per gli studenti immatricolati, per gli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano con riconoscimento di crediti ed attività formative pregresse, nonché per gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2010_2011 in forza di rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di tasse e contributi universitari avviene **unicamente in ragione della situazione patrimoniale e reddituale** del proprio nucleo familiare di origine, eccezion fatta per le ipotesi di esonero totale disciplinate ai precedenti punti (e2) e (e3).

Attenzione

a) Il numero degli esami sostenuti espressi in "annualità" (del Vecchio Ordinamento) sono gli esami relativi a corsi di durata annuale. Un corso di durata pluriennale che si conclude con un solo voto finale equivale ad una sola annualità.

***b)** Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di merito previsti alla data del 10 agosto 2010, si fa riferimento ai crediti acquisiti nel corso dell'a.a. 2009_2010, precedente a quello 2010_2011 di attuale iscrizione, **con esclusione** degli esami sostenuti e riferiti agli anni accademici **antecedenti** l'a.a. 2009/2010 e **con esclusione**, anche, degli esami sostenuti nella **sessione straordinaria** dell'a.a. 2008/2009. (**es.:** studente che per l'a.a. 2010/2011 risulta iscritto al 3° anno: **vengono** presi in considerazione i soli crediti relativi ad **esami sostenuti da gennaio 2010 al 10 agosto 2010** e considerati esami **previsti al 2° anno** del piano di studio). A tal fine vengono considerati anche i crediti formativi relativi agli esami, ai tirocini ed ai laboratori con il superato e l'idoneo.

b) Ai fini della determinazione dei crediti maturati alla data del 10 agosto 2010 non si tiene conto di quelli attribuiti per il sostenimento di esami non presenti nel piano di studio nonché di quelli relativi ad esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi.

4. RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA

La rateizzazione della seconda rata, il cui pagamento va effettuato in **due sottorate** di pari importo con scadenza **30 giugno e 30 agosto 2011**, è concessa :

- a) agli studenti che non rientrano nei requisiti richiesti dal presente Regolamento e **che hanno fratelli e/o sorelle, genitori, figli o coniugi iscritti** presso una qualunque Università italiana riconosciuta;
- b) agli studenti che presentano un attestazione **ISEE/redditi 2009**, il cui importo non superi **€ 19.287,04**.

Il pagamento **oltre le date di scadenza** comporterà l'obbligo di versare il contributo di mora, pari **complessivamente ad € 110,00**: tale mora sarà **addebitata** automaticamente sull'importo della **seconda sottorata**.

La richiesta di rateizzazione, da inoltrare secondo l'allegato modello (**Allegato 2**) deve essere presentata **entro il 30 aprile 2011**.

5. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti **in corso** che abbiano **interrotto** gli studi **da almeno 2 anni accademici**, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli anni accademici in cui non si siano iscritti. Nell'anno accademico di **reiscrizione**, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di **€ 197,00** per **ogni anno di interruzione**, cui si aggiungono il versamento della tassa regionale di **€ 70,00** sul c.c.p. n. **67971630** intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**" e domanda di interruzione in carta legale da **€ 14,62**.

In questo caso lo studente è tenuto alla contestuale presentazione presso gli sportelli della Segreteria studenti, della domanda di Interruzione degli studi e della ricevuta di pagamento.

L'interruzione degli studi è consentita anche nei seguenti casi:

- **per l'anno di nascita di ciascun figlio (per le studentesse madri);**
- **a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.**

Gli studenti che interrompono gli studi beneficiando delle disposizioni sopra indicate non possono effettuare per gli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera.

Attenzione

La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito, ma va considerato ai fini del conteggio degli anni di ottenimento degli esoneri a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse dell'anno precedente, non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né sostenere atti di carriera.

6. RICOGNIZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti **fuori corso** che avendo **compiuto l'intero corso** degli studi universitari **senza aver conseguito il relativo titolo finale, non siano iscritti per uno o più anni accademici**, per riprendere gli studi ed esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, devono procedere ai sensi dell'art. 149 del T.U. approvato con R.D. n. 1592/1933, a regolarizzare la propria posizione amministrativa, presentando per ciascun anno accademico domanda di ricognizione degli studi in carta legale pari ad **€ 14,62**. **La tassa di ricognizione** comporta per ciascun anno accademico da ricongiungere, un versamento pari ad **€ 264,00** che può essere effettuato sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise. In questo caso lo studente è tenuto alla contestuale presentazione presso gli sportelli della Segreteria studenti, della domanda di Ricognizione degli studi e della ricevuta di pagamento. A decorrere dall'a.a. 1996/1997 la tassa di ricognizione prevede anche il pagamento della tassa regionale di **€ 70,00** da versarsi sul c.c.p. n. **67971630** intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - causale "Tassa per il diritto allo studio universitario - codice **00425**"

7. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente iscritto ad un Corso di Laurea, di Laurea Specialistica/Magistrale o di Specializzazione può chiedere di sospendere la propria carriera per uno o più anni accademici presentando motivata e documentata istanza, resa in carta legale.

La sospensione degli studi può essere richiesta, salvo quanto previsto da specifiche norme limitative in materia, per almeno un anno accademico ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) frequenza di studi all'estero;
- b) frequenza di un Master universitario o di un corso di perfezionamento;
- c) frequenza di una Scuola di Specializzazione;
- d) frequenza di una Scuola o di un Corso di Dottorato di Ricerca;
- e) frequenza di Corso di Studio presso un'Accademia militare o un Conservatorio di Musica.

L'istanza di sospensione della carriera deve essere presentata preventivamente al momento in cui lo studente perfeziona l'iscrizione al Corso di Studio causa della sospensione. La sospensione viene concessa con apposito Decreto Rettorale, limitatamente alla durata del Corso di Studio che motiva la richiesta di sospensione stessa.

Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione al Corso di Studio sospeso.

L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione (art. 142 del R.D. 1592/1933).

Lo studente non può chiedere la sospensione durante il primo anno di immatricolazione.

Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa. Durante la sospensione, allo studente è preclusa qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo relativamente alla carriera sospesa.

Una volta conseguito il titolo finale del Corso di Studio che ha motivato la sospensione, l'interessato deve richiedere la riattivazione della carriera sospesa presentando agli sportelli delle Segreterie Studenti la documentazione che attesta l'avvenuto conseguimento del titolo stesso e può chiedere il riconoscimento totale o parziale degli studi effettuati durante il periodo di sospensione nell'ambito del curriculum precedentemente sospeso.

Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di sospensione interrompe i termini di decadenza.

8. RINUNCIA AGLI STUDI

Gli studenti che per l'a.a. 2010/2011 si immatricolano o si iscrivono ad anni successivi al primo, **se presentano** domanda di **rinuncia** al proseguimento degli studi **entro il 15 maggio 2011**, **non hanno diritto** a nessun rimborso delle tasse versate **e non sono tenuti al pagamento della 2^a rata** per il medesimo anno accademico; **se l'istanza di rinuncia** al proseguimento degli studi viene presentata **dopo il 15 maggio 2011**, gli studenti **sono tenuti al versamento della 2^a rata**, per il medesimo anno accademico, **senza** il pagamento del contributo di mora.

9. TRASFERIMENTI

Gli studenti che per l'a.a. 2010-2011 si immatricolano o si iscrivono ad anni seguenti e **successivamente** intendono **trasferirsi** ad altro ateneo, le somme eventualmente versate per l'iscrizione presso questa Università **potranno** essere rimborsate **solo** qualora la domanda di trasferimento **sia stata presentata entro il termine del 1 ottobre 2010**.

10. STUDENTI IN REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE

Agli studenti in regime di studio a **tempo parziale** (Regolamento allegato al D.R. n. 421 del 6 aprile 2009), in merito alla determinazione dell'importo della **1^ rata** (Tasse), vengono applicate le disposizioni indicate al **punto 1.1** del presente Regolamento. La **2^ rata** (Contributi Tab. A e Tab. B1) , invece, non potrà superare l'**importo massimo di € 500,00**.

Per poter accedere ai benefici previsti per l'a.a. 2010-2011 **anche gli studenti** in regime di impegno a **tempo parziale** devono **attenersi** alle medesime disposizioni **previste** per gli studenti a tempo pieno e contenute nel **presente Regolamento**.

9. STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Gli studenti che per l'a.a. 2010-2011 risultano vincitori del Concorso per il Corso di Dottorato di Ricerca XXVI° Ciclo, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, come **1^ rata**, l'importo di € **250,00** sul c.c.p. n.11267861 intestato all'Università Degli Studi del Molise con causale, " **1^ rata** **tassa di iscrizione Corso Dottorato di Ricerca XXVI° ciclo a.a. 2010/2011**", oltre ad € **70,00** per la Tassa Regionale da versare sul c.c.p. n. 67971630 intestato alla Regione Molise con causale " **Tassa Diritto Allo Studio Universitario - Corso di Dottorato Di Ricerca -XXVI° ciclo- a.a. 2010/2011**", ed € **14,62** per l'imposta di bollo.

La **2^rata**, da versare entro il **30 giugno 2011**, è pari ad € **500,00**.

Gli studenti che per l'a.a. 2010 - 2011 risultano vincitori del Concorso per il Corso di Dottorato di Ricerca - XXVI ciclo-, dopo avere effettuato l'iscrizione al **1° anno**, per potere **accedere agli esoneri** per il **medesimo** anno accademico, **entro il termine** di scadenza fissato al **31 gennaio 2011**, **dovranno consegnare** presso il Settore Diritto allo Studio/Tasse e Contributi dell'Ateneo la **documentazione cartacea** attestante il dato ISEE ottenuto utilizzando o il modello generato dalla **procedura informatizzata UNIMOL** (Portale dello Studente > Informazioni Tasse e Contributi per l'a.a. 2010/2011 > Modulo per la determinazione dell'ISEE (formato .xls) o utilizzando il modello generato dalla **procedura informatica usata dal CAAF**.

Ai sensi della normativa vigente in materia, **tale documentazione** dovrà essere accompagnata da una **dichiarazione** conforme all' **Allegato n.4** del **Regolamento Tasse e Contributi a.a 2010/2011**, debitamente sottoscritta

In caso di dichiarazione mendace, gli studenti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadranno dai benefici ottenuti e perderanno il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studio. Come previsto dall'art. 23 della Legge n. 390/1991, sono soggetti inoltre ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella per la quale hanno ottenuto l'esonero, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste. A fronte di dichiarazioni non veritiere l'Università degli Studi del Molise provvederà a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

Coloro che **otterranno l'esonero parziale** dovranno versare, come **2^ rata**, l'importo unico pari ad € **250,00**.

Al versamento relativo alla **2^ rata** del **1° anno** di iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca XXVI° ciclo, **se effettuato oltre il termine innanzi indicato**, verrà **applicato** un contributo di **mora** pari ad € **110,00**.

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2010/2011 al Corso di Dottorato di Ricerca - XXVI° Ciclo - che **usufruiscono** della Borsa di Studio di Dottorato, **sono esonerati totalmente** dal pagamento delle tasse e contributi e **saranno tenuti** al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € **14,62** e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario pari ad € **70,00**.

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2010/2011 al Corso di Dottorato di Ricerca - XXVI° Ciclo, portatori di **handicap** con una invalidità riconosciuta pari o superiore al **66%**, sono **esonerati** dal pagamento delle

tasse e contributi e **saranno tenuti** al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € **14,62** e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario pari ad € **70,00**.

11.1 Agevolazioni per gli studenti iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca - Esoneri parziali

Per poter accedere al beneficio dell'esonero parziale è necessario rispettare i limiti di **reddito e di patrimonio** indicati nel successivo paragrafo.

Limiti di reddito e patrimonio

Il D. M. del 28 FEBBRAIO 2010 ha aggiornato i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente per l'a. a. 2010_2011. Per poter accedere agli esoneri parziali, lo studente deve rientrare nei limiti massimi di reddito e di patrimonio indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1

Il reddito complessivo + il 20% del patrimonio non deve superare i limiti sotto indicati con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

<i>NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</i>	<i>LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)</i>
1	€ 19.287,04
2	€ 30.280,65
3	€ 39.345,56
4	€ 47.446,11
5	€ 54.968,06
6	€ 61.718,52
7	€ 68.468,99
8	€ 75.219,45
9	€ 81.969,92
10	€ 88.720,38

Tabella 2

Il patrimonio dichiarato non deve superare i limiti sotto indicati in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

<i>NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</i>	<i>LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)</i>
1	€ 32.546,88
2	€ 51.098,60
3	€ 66.395,63
4	€ 80.065,32
5	€ 92.758,60

6	€ 104.150,01
7	€ 115.541,42
8	€ 126.932,83
9	€ 138.324,24
10	€ 149.715,64

Fascia di appartenenza

L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene definito come la somma dei redditi prodotti nell'ambito del nucleo familiare convenzionale a cui va aggiunto il 20% del valore del patrimonio dello stesso nucleo familiare, *diviso il coefficiente del nucleo familiare* identificato nella tabella seguente:

Tabella 3

COMPOSIZIONE NUCLEO	COEFFICIENTE
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,2
7	3,55
8	3,90
9	4,25
10	4,6

Il risultato di questa operazione determina l'ISEE *che deve rientrare nella prima fascia di appartenenza della Tabella 4 per poter ottenere l'esonero dalle tasse e dai contributi universitari:*

Tabella 4

Fascia di appartenenza	INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE * (ISEE)
1^ fascia	Da € 0 a € 19.287,04
2^ fascia	Oltre € 19.287,04

* Si veda, al riguardo, il D.M. del 28 febbraio 2010 con il quale sono stati definiti, per l'a.a. 2010_2011 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell' Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

12. STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero, per poter beneficiare dell'esonero totale o parziale, dovrà presentare all'atto dell'iscrizione o dell'immatricolazione la dovuta documentazione, così come previsto per lo studente italiano (cfr. *Tabella C* per le Medie annuali in euro riferite all'anno 2009 - Fonte Banca D'Italia).

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La suddetta certificazione può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università

italiane. Lo studente è, comunque, obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare. Per gli studenti rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Detti studenti sono tenuti comunque a perfezionare l'iscrizione per l'a.a. 2010_2011, **con il pagamento** della tassa regionale pari ad **€ 70,00** e dell'imposta di bollo di **€ 14,62**.

13. CONTROLLI E SANZIONI

Affinché l'agevolazione delle tasse e dei contributi sia attribuita agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Università **effettuerà controlli** a campione circa la **veridicità delle dichiarazioni dello studente**, chiedendo informazioni alla Polizia tributaria, all'Amministrazione Finanziaria, ai Comuni di residenza, agli Uffici Catastali, ecc. Nel caso in cui dalle indagini effettuate **risulterà dichiarato il falso**, sarà inflitta una **sanzione** amministrativa con automatica **perdita** degli eventuali ed ulteriori benefici per l'intera durata degli studi (art. 23 della L. n. 390/1991). L'Università, inoltre, **segnalerà** all'Autorità Giudiziaria Ordinaria **la falsità dell'autocertificazione**, per eventuale sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 640 del Codice Penale.

14. INFORMATIVA PREVISTA DAL D.LGS. 196/2003

Per l'espletamento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio, la dichiarazione dei dati personali è necessaria e l'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di accedere ai benefici previsti. Il D.Lgs. n.196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, e al diritto alla protezione dei dati. Pertanto, il trattamento verrà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto telematico per consentire l'assegnazione degli esoneri. L'interessato, tuttavia, potrà esercitare i diritti previsti negli artt. 7 e 8 del citato Decreto legislativo.

ooo